SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1964

(24ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura » **(903)** (*D'iniziativa dei deputati Marotta ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 311, 316, 317, 319, 320, 321, 323
BERMANI, *relatore* 313, 317
BITOSSI 320
CAPONI 316
COPPO 316, 318
FENOALTEA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 317, 318, 319, 320, 321, 323
FIORE 317
PEZZINI 316, 318, 321, 323
SALARI 317
SAMARITANI 315, 319, 320, 321
TORELLI 318
VALSECCHI 317
VARALDO 320

La seduta è aperta alle ore 18,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Cittante, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Maggio, Pezzini, Salari, Samaritani, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Viglianesi e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Fenoaltea.

BRAMBILLA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: « Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Colombo Renato, Zanibelli, Scalia, Pellicani, Armaroli, Principe e Napoli: « Accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e accertamento dei contributi unificati in agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che, sul disegno di legge in esame, la Commissione Agricoltura ha espresso il seguente parere:

« Dopo approfondito esame sul disegno di legge, la 8ª Commissione, a maggioranza, ritiene di esprimere parere favorevole sull'articolo 1. Ritiene, però, che vi siano notevoli perplessità riguardo agli articoli successivi, perplessità che potrebbero venir superate, in parte, dall'approvazione, dalla Commissione di merito, del seguente articolo aggiuntivo (proposto dal senatore Tortora): "Le nuove iscrizioni e le relative cancellazioni sono deliberate dalle apposite Commissioni comunali ". I senatori Veronesi e Grimaldi hanno espresso parere negativo nei confronti del disegno di legge, avanzando alcune proposte o di sospensione o di rinvio in Aula o di modifica ».

A sua volta, la Commissione Giustizia ed autorizzazioni a procedere ha espresso il seguente parere:

« Con legge 5 marzo 1963, n. 322, vennero dettate norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura. Detta legge stabiliva che nelle province in cui alla data del 25 giugno 1962 era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di mano d'opera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori, in vigore alla data suddetta, avrebbero costituito, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65, titolo valido per il conseguimento, da parte dei lavoratori, delle prestazioni.

Il disegno di legge in esame prevede la proroga di dette disposizioni fino alla fine dell'annata agraria 1966-67 e dispone che, ai fini dell'accertamento dei contributi unificati in agricoltura riferentisi alle province in cui era in vigore — come s'è detto — il sistema dell'accertamento presuntivo, si provveda da parte del datore di lavoro o del concedente alla denunzia dei lavoratori divisi per categorie: denunzia da effettuarsi nei termini e nei periodi previsti, caso per caso, e per le annate agrarie che vanno da quella 1964-1965 fino a quella 1966-67. Seguono le sanzioni per denunzia omessa, reticente o infedele; la definizione in via amministrativa delle contravvenzioni; la estensione delle sanzioni alla casistica prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1948, n. 59, in sostituzione di quelle ivi contemplate, che vengono abrogate. Infine la vigilanza sull'applicazione di dette nuove norme è demandata all'Ispettorato del lavoro.

Ciò premesso si ritiene che in linea generale poco vi sia da osservare sulle norme, sul loro contenuto e sulla procedura, il di cui esame di merito è rimesso alla competente Commissione.

Vi sono, peraltro, tre rilievi da fare.

Sull'articolo 2: l'annata agraria 1964-65 è in corso e pertanto bisogna rettificare il primo comma dell'articolo 2, disponendo che l'obbligo della denunzia decorra dall'entrata in vigore della legge; oppure introdurre una norma di prima attuazione che, in parziale deroga al secondo comma dell'articolo 2, stabilisca (sempre in riferimento all'annata agraria in corso) un termine di tolleranza per gli adempimenti che fossero già scaduti.

Sugli articoli 2 e 3: l'ultimo comma dell'articolo 2 deve, a parere della Commissione, essere modificato in considerazione del fatto che il sistema delle denunzie, introdotto col disegno di legge in esame, non può retroagire proiettandosi su di un periodo di tempo nel quale diverso era il metodo di accertamento, al punto di farne un obbligo giuridico ricadente sotto le sanzioni previste dal successivo articolo 3. In punto di fatto non potrebbe essere pretermessa la difficoltà per i contribuenti di ricostruire elementi riguardanti periodi anteriori all'entrata in vigore della legge. Meno ancora, poi, sarebbe legittimo intimare l'obbligo della denuncia anche per i contributi definitivamente accertati, per il solo fatto che non siano stati riscossi.

Pur non giungendo, con questo, ad escludere la possibilità e la facoltà degli Enti impositori di richiedere ai datori di lavoro la denunzia di dati utili agli effetti dell'accertamento, la Commissione propone di eliminare

nell'ultimo comma dell'articolo 2 le parole: "o comunque non riscossi" e di escludere le sanzioni dell'articolo 3 per le denunzie previste dal detto ultimo comma, limitandole alle lettere *a*) *b*) e *c*) dell'articolo 2.

Sull'articolo 3: per quanto concerne le sanzioni, sulla loro entità quantitativa e sulla definizione in via amministrativa, si concorda.

Non sembra, invece, esattamente formulato il primo comma dell'articolo 3. Trattandosi di contravvenzione, appare del tutto superfluo, anzi controproducente agli effetti dell'applicazione in concreto della sanzione, il restringerla al caso in cui la violazione sia stata perpetrata al fine di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio. È, invece, opportuno seguire il principio generale dell'articolo 42 del Codice penale in virtù del quale nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione ed omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, senza andare alla ricerca di un dolo specifico proprio della casistica dei delitti.

Si suggerisce, quindi, di togliere dal testo legislativo dell'articolo 3 le parole "al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio", essendo sufficiente, per la consumazione del reato, l'omissione della denunzia o la presentazione di una denunzia reticente o infedele.

Condizionatamente ai rilievi ed alle modifiche di cui sopra, la 2ª Commissione esprime in via di massima parere favorevole sul testo del disegno di legge ».

B E R M A N I , *relatore*. Il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, riguardante le modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori della agricoltura ai fini dell'assistenza malattia, dell'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e per le prestazioni previdenziali in genere, istituiva nei capoluoghi di provincia (articoli 4 e 5) e presso le Prefetture, delle Commissioni incaricate di determinare il numero delle giornate di lavoro occorrenti annualmente per uomini, donne e ragazzi, per ciascuna coltivazione su ogni ettaro di terreno, fissando altresì il numero medio delle giornate di lavoro che poteva presumersi venisse annualmente prestato da ciascun lavoratore, compilando quindi gli elenchi anagrafici di presunto impiego di mano d'opera per ciascuna categoria (uomini, donne e ragazzi) di lavoratori di ogni comune, elenchi che dovevano servire da base per l'accreditamento dei contributi ai singoli lavoratori nei ruoli dei contributi unificati dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per le prestazioni previdenziali. Questo sistema di accertamento, vigente fino al 1962 in molte province italiane, fu posto in crisi, diciamo così, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 26 giugno 1962. Essa, infatti, giudicò incostituzionale il metodo di accertamento presuntivo, affermando che doveva tenersi presente la mano d'opera effettivamente impiegata in ciascuna azienda. Successivamente, fu varata la legge 5 marzo 1963, n. 322, che all'articolo 1 stabiliva transitoriamente che, nelle province dove era ancora in vigore il sistema dell'accertamento presuntivo dei contributi agricoli unificati per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla data del 25 giugno 1962, ossia fino al giorno precedente l'uscita della ricordata sentenza della Corte costituzionale, avrebbero costituito, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65 e salvo nuove disposizioni legislative, titolo valido per il conseguimento delle prestazioni da parte dei lavoratori. Si stabilì anche che i datori di lavoro (articolo 2) erano tenuti, per ciascuna delle annate agrarie 1961-62, 1962-63 e 1963-64, a corrispondere, a titolo di acconto, un contributo pari all'80 per cento dell'importo dei contributi accertati per gli stessi terreni nell'annata agraria 1960-61, salvo conguaglio attivo o passivo con le somme che sarebbero poi risultate dovute in base all'impiego accertato in ciascun anno per gli stessi terreni. Tale provvedimento eliminava, in parte, il gravissimo inconveniente pratico dovuto alle difficoltà di accertare, ai fini dei dei contributi, l'effettivo impiego di mano d'opera, per il fatto che, difettando qualsiasi sanzione per le mancate denunce, veniva meno, in moltissimi casi, la maggior parte delle denunce stesse.

Cadute, nel novembre 1964, le difficoltà pratiche di accertamento, queste ritornano ora nella misura piena e originaria, proprio

perchè il versamento degli acconti (80 per cento), giusta la legge ricordata del 1963, n. 322, fa riferimento alla sola annata agraria 1963-64, ossia fino all'11 dello scorso novembre. Manca, perciò, attualmente, ogni strumento per poter provvedere, in pratica, anche in via provvisoria, al finanziamento della previdenza sociale in agricoltura, anche perchè la disposizione dell'acconto non si può rinnovare, stante il fatto che essa pure è stata impugnata per incostituzionalità dagli agricoltori davanti alla Corte costituzionale. La questione è tuttora pendente e, se risolta favorevolmente a chi l'ha impugnata, potrebbe portare anche alla restituzione delle somme già versate a titolo di acconto.

Questo nel campo della imposizione contributiva; tuttavia, anche ai fini degli elenchi anagrafici la questione è da regolare, avendo la Corte affermato l'illegittimità costituzionale, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1948, n. 59, nella parte in cui consente di lasciar sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo. Per cui, sarebbe necessaria e indispensabile una legge che preveda una compilazione degli elenchi con riferimento alla effettiva prestazione.

Auspicando una regolamentazione generale della materia, la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con cui impegna il Governo ad elaborare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre l'annata agraria 1965-66, un progetto di legge di riforma di tutta la materia relativa alla previdenza dei braccianti agricoli e alle modalità di pagamento dei contributi, da parte dei datori di lavoro agricoli, avvalendosi della collaborazione di una Commissione consultiva, nella quale siano rappresentate le associazioni sindacali maggiormente rappresentative; ha approvato altresì un disegno di legge dovuto all'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Colombo Renato, Zanibelli, Scalia, Pellicani, Armaroli, Principe e Napoli, con cui si prorogano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sino alla fine dell'annata agraria 1966-67. Ossia, fino a tutta tale annata, nelle province in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati, basato sull'impiego medio presunto di mano d'opera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore sino alla stessa data del 25 giugno 1962 costituiscono titolo valido per il conseguimento, da parte dei lavoratori, delle prestazioni; sino alla stessa data rimangono valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l'annata agraria 1960-61 ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. La proroga della validità degli elenchi dei lavoratori comportava, però, anche l'emanazione di norme atte a costringere i datori di lavoro a permettere l'accertamento, ai fini dell'imposizione contributiva, della mano d'opera da essi effettivamente impiegata nel corso di ciascuna annata agraria. Per cui l'articolo 2 del disegno di legge oggi al nostro esame stabilisce che il datore di lavoro, a partire dall'annata agraria 1964-65 e fino a quella 1966-67, deve presentare la denuncia con le generalità dei lavoratori e il numero delle giornate prestate nel corso di ogni trimestre, prevedendo ammende in caso di omessa denuncia.

L'Ispettorato del lavoro (sempre secondo le norme del provvedimento in discussione) con la possibilità di avvalersi del Servizio dei contributi agricoli unificati (il noto SCAU) e degli istituti previdenziali interessati, provvederà alla vigilanza sull'osservanza della legge.

Questo il succo del disegno di legge che, come avverte la stessa relazione scritta riportata nello stampato della Camera dei deputati, non può che avere un carattere di provvisorietà.

Peraltro, il fatto che il provvedimento rivesta un innegabile carattere di provvisorietà, non significa che esso non sia necessario. In effetti, esiste una necessità urgente che esso entri al più presto in vigore, dati gli inconvenienti ricordati e le carenze legislative determinate dalla sentenza della Corte costituzionale. Proprio per tali motivi ritengo che il disegno di legge si debba approvare, sottolineandone una volta di più, così come ha fatto l'altro ramo del Parlamento, la provvisorietà, ossia che esso obbedisce a delle ra-

gioni pratiche. Quindi, deve rimanere ben chiaro l'impegno ad emanare, entro una determinata scadenza, una legge più completa; impegno che potremmo rinnovare, approvando un ordine del giorno simile a quello approvato dalla Camera dei deputati, in modo che il Governo regolamenti *ex novo* la materia non oltre l'annata agraria 1965-66.

Vi sarebbero dei rilievi da muovere, però tutto cade di fronte alla domanda che vi dovete porre: se non si approva questo provvedimento, in attesa di una legge che regolamenti l'intera materia, come si farà fronte alla lamentata impossibilità pratica di agire? La risposta non può che essere tale da indurre a dare il consenso a un disegno di legge che costituisce attualmente il modo migliore per far fronte agli inconvenienti venutisi a determinare nelle more del riesame dell'intero problema e del reperimento di una definitiva soluzione. Si tratta, per concludere, di un provvedimento che cerca di colmare una gravissima lacuna prodottasi nel delicato settore dei contributi unificati in agricoltura, provvedimento che non possiamo non approvare, così da evitare conseguenze pratiche molto gravi.

S A M A R I T A N I . Il presente disegno di legge, che costituisce sostanzialmente una proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, trae motivo dalla grave e tesa situazione che esiste nelle province del Mezzogiorno d'Italia, in cui è ancora in vigore il sistema del presuntivo impiego. Desidero, però, rilevare che già la sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 26 giugno 1962, alla quale in precedenza ha fatto riferimento lo onorevole relatore, poneva l'esigenza di regolamentare in modo nuovo ed organico tutti i problemi relativi al collocamento, all'accertamento e, quindi, al finanziamento della previdenza sociale in agricoltura. Venne, invece, varata la già citata legge 5 marzo 1963, n. 322, la quale prevedeva il blocco degli elenchi nominativi dei lavoratori sino a tutta l'annata agraria 1964-65, allo scopo di garantire le prestazioni e di assicurare il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro agricoli, deferendo tutto il potere sugli elenchi anagrafici ad un servizio burocratico, quale quello dei contributi unificati.

Il Governo, quindi, se la legge n. 322 era effettivamente — così come si era precisato — una legge di carattere transitorio, avrebbe dovuto provvedere a riorganizzare entro il lasso di tempo da essa previsto tutto il sistema: non avendovi al contrario provveduto, si è reso necessario predisporre il presente disegno di legge d'iniziativa parlamentare, che dovrebbe ovviare alla grave carenza legislativa determinata, appunto, dalla mancata attuazione di quel programma.

La carenza dell'iniziativa governativa si è, infatti, risolta in un tentativo di modificare di fatto tutto il sistema del presuntivo impiego in una determinata direzione e, quindi, di passare al sistema dell'effettivo impiego in tutte le province del Mezzogiorno d'Italia, dopo che tale sistema aveva trovato applicazione nelle province dell'Italia settentrionale e centrale. I risultati determinatisi in relazione a tale tentativo, operato con l'istituzione del libretto, sono stati — come è rilevato nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge — scoraggianti: l'ostruzionismo dei datori di lavoro, infatti, ha confermato ciò che da tempo i sindacati andavano rilevando, cioè che questo passaggio lasciava il lavoratore meridionale alla mercè del padronato agrario, non soltanto mettendo in tal modo in grave pericolo i diritti previdenziali, ma agendo anche come ricatto sugli stessi diritti sindacali acquisiti.

Di qui la rivolta che si è avuta da parte dei lavoratori della terra e le conseguenti lotte che si sono in seguito verificate.

Oggi, pertanto, dato che sui problemi relativi all'accertamento, al collocamento e al finanziamento delle previdenze agricole non si è ancora fatto alcun passo avanti, ci troviamo di fronte alla necessità evidente di prorogare — ripeto — le disposizioni precedenti della più volte citata legge n. 322, sino alla fine dell'annata agraria 1966-67, con l'inserimento di alcune sanzioni la cui applicazione viene estesa anche alle zone dove è in vigore il sistema dell'effettivo impiego.

È evidente, però, che il problema di fondo è e rimane quello che entro il predetto termine si provveda ad una riforma organica di tutto il sistema e che l'attuazione di tale riforma non venga disattesa da parte del Governo come disattesa è stata sulla base della

legge a carattere provvisorio 5 marzo 1963, n. 322.

Per tale motivo noi siamo d'accordo sulla proposta fatta dallo stesso relatore di approvare, senza nulla modificare, l'ordine del giorno già votato all'unanimità dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati. Il sistema del presuntivo impiego, secondo noi, deve essere abbandonato: è evidente, però, che la riforma organica del sistema deve garantire il lavoratore da qualsiasi abuso padronale e la riforma dell'accertamento e del collocamento in agricoltura deve, peraltro, essere operata sulla base del principio della parificazione previdenziale dei lavoratori dell'agricoltura a quelli dell'industria.

Il lasso di tempo previsto è abbastanza lungo, per cui il Governo ha tutto il tempo necessario per portare avanti le consultazioni con i sindacati dei lavoratori agricoli al fine di concertare la riforma in questione.

Per quanto si riferisce al provvedimento sottoposto al nostro esame, noi riteniamo, in base anche al parere espresso in proposito dalla 8ª Commissione, che sia necessario un articolo aggiuntivo tendente ad affermare la competenza delle Commissioni comunali in materia di nuove iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli elenchi anagrafici: se l'onorevole relatore convenisse sulla opportunità di tale articolo aggiuntivo ed intendesse presentarlo lui stesso noi lo voteremmo favorevolmente; se, invece, il senatore Bermani non fosse d'accordo, prenderemmo noi stessi l'iniziativa al riguardo.

C A P O N I . Ma le Commissioni di fatto non esistono più, sono state soppresse.

P R E S I D E N T E . È evidente che deve ritenersi sempre pienamente vigente quanto disposto dalla recente circolare ministeriale ai Prefetti, cioè l'obbligo di sentire il parere di tali Commissioni su ogni cancellazione o aggiunta di lavoratori negli elenchi.

C O P P O . A me pare che le osservazioni fatte dall'onorevole relatore e dal senatore Samaritani siano senz'altro fondate. Praticamente sostengono entrambi la stessa cosa, che cioè siamo di fronte ad un provvedimento che sarebbe stato preferibile non dover prendere: se, infatti, fossero stati rispettati dagli organi competenti certi tempi e, quindi, si fosse chiarita un po' la situazione nella materia che stiamo trattando, noi, oggi, — questo, se non erro, è lo spirito del loro intervento — non ci saremmo dovuti occupare di un provvedimento che sostanzialmente è una proroga di determinate disposizioni precedenti.

Io credo, peraltro, data la situazione attuale, che sia opportuno approvarlo senza indugio e che non si possa prendere decisione differente al riguardo, anche se la materia è tale da dover essere risolta non certamente a sè, ma in una visione più organica e definitiva.

È evidente, infatti, che provvedimenti di questo genere — sono già state ricordate le ripercussioni che si ebbero recentemente quando si cercò di prendere un certo orientamento al riguardo — da un lato forse agevolano situazioni di fatto, ma dall'altro creano grosse difficoltà per un riordino più serio e completo della materia e chi conosce un po' il modo in cui vengono regolati gli elenchi anagrafici e le altre procedure in agricoltura nell'Italia meridionale sa che esistono in proposito notevoli perplessita: tuttavia, al punto in cui ci troviamo, non vedo — ripeto — come sia possibile da parte nostra adottare un provvedimento diverso da quello sottoposto oggi al nostro esame.

Di conseguenza sono del parere che sia necessario prendere il disegno di legge per quello che è, senza tentare emendamenti o particolari raddrizzamenti, ed approvarlo al più presto, auspicando nel contempo che il Governo provveda entro breve termine ad una revisione organica di tutta la materia.

P E Z Z I N I . Vorrei sapere se l'onorevole relatore è favorevole all'approvazione *sic et simpliciter* del disegno di legge in esame nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, con tutte le sue mende e le sue imperfezioni, o se, invece, intende presentare qualche emendamento, nel qual caso anche io mi dichiarerei pronto a proporne qualcuno.

B E R M A N I , *relatore*. Non ritengo opportuno presentare degli emendamenti, che ritarderebbero evidentemente l'*iter* del provvedimento, rinviandolo alla Camera dei deputati per l'ulteriore approvazione.

V A L S E C C H I . Convengo anche io sull'opportunità di approvare il disegno di legge al più presto per evitare quella carenza legislativa che si determinerebbe per la mancata proroga della legge n. 322, tuttavia sono del parere che sia necessario tenere presente che i pareri trasmessi dalle Commissioni Giustizia ed Agricoltura, per quanto sostanzialmente favorevoli al provvedimento, rilevano, se non erro, l'opportunità che ad esso siano apportati degli emendamenti.

Un componente della 2ª Commissione, avvocato, con il quale ho avuto modo di parlare della questione, ha manifestato l'opinione che un provvedimento così formulato non avrebbe pratica applicazione, perchè nessun giudice potrebbe emettere una sentenza in base ad esso.

Per la verità, poichè non mi è stato specificato a cosa si riferisse in particolare quel rilievo, data la ristrettezza del tempo a disposizione, non sono riuscito a vagliare la consistenza dell'obiezione. Riterrei opportuno, pertanto, rinviare la discussione e convocare la Commissione di nuovo fra qualche giorno; nel frattempo sarebbe possibile prendere contatto con le due Commissioni che ci hanno trasmesso i pareri e vedere se è effettivamente necessario emendare il provvedimento o se, invece, è più utile approvarlo così come è, nonostante i suoi difetti.

Mi adeguerò, comunque, alle decisioni che vorrà prendere la Commissione in proposito, ma non posso fare a meno di esprimere queste mie perplessità.

P R E S I D E N T E . Vi è allora una proposta del senatore Valsecchi per un esame supplementare del disegno di legge, al fine di chiarire la portata dell'obiezione di non pratica efficacia delle sanzioni, sollevata dalla Commissione Giustizia a proposito, evidentemente, del primo comma dell'articolo 3. Io sono del parere però, che la 10ª Commissione, di cui fanno parte alcuni avvocati, sia in grado di giudicare fin d'ora se il provvedimento avrà efficacia pratica per quanto concerne le sanzioni e per quanto concerne la prevenzione dell'evasione.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Su questo punto specifico il rilievo mosso dalla Commissione Giustizia può apparire fondato, in quanto in materia contravvenzionale non si distingue fra dolo e colpa; però, all'atto pratico, poichè la mancata denuncia produce un utile a chi contravviene alla norma, sarà l'interessato a dover provare che non perseguiva un vantaggio personale (e ciò sarà un po' difficile). Tutt'al più, insomma, si arriva all'onere della prova, ma non è che la norma possa essere ritenuta non applicabile. Dico ciò a titolo personalissimo.

V A L S E C C H I . Il fatto è che nella disposizione dell'articolo 3 è detto esplicitamente: « al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio », per cui si deve provare che si è agito avendo tale scopo. È proprio questo il punto in cui la Commissione Giustizia ha rilevato dei motivi di perplessità.

S A L A R I . Mi permetto esprimere una opinione che dissente da quella manifestata dall'onorevole Sottosegretario, perchè è la prima volta che mi trovo di fronte ad una formula di questo genere, tradizionale dei reati contro il patrimonio e che, comunque, mi sembra contraria allo spirito del provvedimento, in quanto destinata a paralizzare la applicazione della norma. Infatti in campo penale non è colui che si ritiene aver agito per ottenere un indebito vantaggio che ha l'onere della prova, bensì chi lo accusa.

F I O R E . Ho l'impressione che si voglia spaccare il capello in quattro, finendo fuori della realtà. Non dimentichiamoci che siamo nel campo del lavoro.

S A L A R I . Comunque sia, si tenta di introdurvi il concetto di dolo che non gli è proprio: la lettera della legge è chiara. Se il legislatore intende innovare in materia con-

travvenzionale è un conto, ma se ciò non si vuol fare non si può nascondere che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che introduce il concetto del dolo specifico in materia di contravvenzioni. Quindi mi dichiaro contrario ad una simile norma.

T O R E L L I . Veramente sembra anche a me che qui si stia spaccando il capello in quattro, in quanto l'esistenza o no del dolo dipende dalla natura del reato. Se, qualunque sia la dizione della norma, trattasi di contravvenzione, il dolo è escluso per sè stesso. Quindi, che si tratti di un concetto proprio del Codice penale, usato in particolare per i delitti, d'accordo; ma ciò non significa che se viene incluso in un reato contravvenzionale, solo per questo nasca il dolo. Il dolo, anzi, ne è escluso per sè stesso, per il semplice fatto che si tratta di una contravvenzione. Il concetto, perciò — così come ha rilevato il rappresentante del Governo — deve essere interpretato nel senso di una indagine di fatto su un elemento che deve essere poi valutato.

P E Z Z I N I . Se si propongono e vengono accettati altri emendamenti, annuncio subito che chiederò la soppressione delle parole: « al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio », contenute nel primo comma dell'articolo 3 e che presenterò un emendamento anche per modificare il termine previsto dall'articolo 1, in quanto un periodo di 3 anni mi sembra eccessivamente lungo.

C O P P O . Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di tener presente questo concetto fondamentale. Tutti, credo, riteniamo il disegno di legge non perfetto; peraltro, all'atto pratico, stiamo cercando di uscire da una critica situazione, del resto ben illustrata dal relatore, e stiamo cercando di farlo mediante un provvedimento transitorio. Mi chiedo: esiste la situazione lamentata? Nessuno può negarlo, ma nessuno può affermare che abbiamo a disposizione gli strumenti legislativi per farvi fronte. Ed allora, domando a che cosa possa servire il cercare di perfezionare il provvedimento con ritocchi che sarebbero certamente molto discutibili e che non risolverebbero, comunque, il problema nella sua interezza. Ecco perchè mi permetto di dire che l'unica cosa possibile — non voglio qualificarla saggia — al momento attuale è quella di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, mettendoci poi nella condizione di affrontare subito il problema nella sua completa estensione, andando a fondo dei suoi vari aspetti. Oggi il nostro compito è di porre riparo ad una situazione molto difficile, precaria, e quindi insisto sulla opportunità di non proporre emendamenti che, forse, porrebbero rimedio ad alcuni aspetti del provvedimento, ma non certo alla sostanza del problema, e che invece darebbero senz'altro luogo ad un *iter* faticoso. Io stesso, se dovessimo pronunciarci a fondo, direi che il provvedimento dovrebbe essere completamente sostituito da un disegno di legge redatto su concetti del tutto differenti. Però, è chiaro che non si può, nel breve giro di qualche ora nè di qualche giorno, arrivare a tanto, perchè non si tratta di esaminare e risolvere soltanto il problema della previdenza riferito ai suoi titolari, ma — tanto per rimanere in questo settore — di definire anzitutto che cosa si vuol intendere per « previdenza » e qual'è il modo migliore per attuarla.

Quindi, il problema è molto più complesso, grave e difficile di quanto non possa sembrare, e non possiamo certo esaminarlo e risolverlo rapidamente. Propongo pertanto di astenerci dal presentare emendamenti, che comunque toccherebbero il problema soltanto in alcuni suoi marginalissimi aspetti, e di approvare invece il provvedimento trasmesso dalla Camera.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ringrazio vivamente l'onorevole relatore e tutti coloro i quali sono intervenuti nella discussione. L'invito che sento anzitutto di dover rivolgere alla Commissione è di non leggere, in questo disegno di legge, ciò che non vi è e di non prenderlo per ciò che non vuole essere. Si tratta di un provvedimento transitorio ed urgente: come gli onorevoli senatori sanno, la sentenza della Corte costituzionale che ha colpito di incostituzionalità quelle pre-

cedenti norme che mantenevano fermo il sistema dell'accertamento presuntivo, mentre davano facoltà alle Commissioni di procedere all'accertamento reale, ha provocato uno stato di cose veramente increscioso.

Il sistema dell'accertamento reale è stato applicato, infatti, dovunque e senza difficoltà nell'Italia settentrionale e centrale, mentre il resto dell'Italia è rimasto dominato dal sistema dell'accertamento presuntivo: si sono pertanto create in questa materia, per così dire, due « Italie ». Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale il legislatore è intervenuto con la legge n. 322 del 5 marzo 1963, le cui disposizioni hanno efficacia fino all'annata agraria 1964-65. In questo frattempo si è cercato per via amministrativa di riunificare, per così dire, l'Italia, introducendo anche nell'Italia meridionale il sistema in atto nel resto della Penisola, ma il tentativo non ha avuto successo: si è cercato di introdurre il libretto di lavoro, ma il risultato non è stato soddisfacente, così come nel caso delle dichiarazioni bilaterali, in cui una parte avrebbe dovuto controllare l'altra. Lo stato delle cose, pertanto, ha provocato grave turbamento negli animi e questo ha dato luogo ad episodi estremamente incresciosi: io stesso ho dovuto intervenire più volte presso i Prefetti perchè riconvocassero le Commissioni provinciali e placassero gli animi, assicurando i ceti interessati della imminente approvazione del presente provvedimento. Che questo sia perfetto nessuno lo sostiene, ma che sia urgente — e urgente in tutte le sue parti — credo che nessuno possa contestarlo.

Nell'altro ramo del Parlamento, ad un certo momento, si era manifestata la tendenza a voler limitare queste disposizioni di legge al solo primo articolo, ma in tal caso i lavoratori realmente si sarebbero trovati privi di qualunque tutela. Ritengo, pertanto, assolutamente necessari gli articoli successivi, che fanno obbligo delle denunce — anche questo per avvicinare la situazione di diritto a quella di fatto — e prevedono sanzioni relativamente gravi per coloro che contravvengono a tale obbligo.

L'ho già detto all'inizio del mio intervento, ma intendo ripetere che il presente disegno di legge non vuole essere ciò che non dichiara di essere, cioè una riforma della materia: riforma della materia che, peraltro, si impone con assoluta urgenza. Si tratta di un settore — come la Commissione sa molto meglio di me — estremamente complesso e delicato, che richiede un provvedimento di fondo non soltanto nel campo previdenziale, ma — a mio modesto e personalissimo avviso — anche nella struttura fiscale dell'accertamento e della riscossione dei contributi.

Evidentemente, possono essere presentati degli emendamenti formalmente anche accettabili, ma l'effetto concreto di un loro accoglimento da parte della Commissione produrrebbe, al momento dell'anno solare in cui ci troviamo, un ritardo nella approvazione del disegno di legge in esame, ritardo che io considererei con viva preoccupazione, data la situazione che ho in precedenza descritta.

Prego, pertanto, la Commissione di tenere presenti questi argomenti nel dare senza indugio il suo consenso — consenso che sarà particolarmente apprezzato dai lavoratori — al provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Desidero domandare al senatore Samaritani se conferma o meno la presentazione del suo emendamento.

S A M A R I T A N I . L'articolo aggiuntivo che intendiamo presentare (si richiama a quello proposto dal senatore Tortora in seno alla 8ª Commissione) non è puramente formale, in quanto è fondamentale sottrarre la tenuta degli elenchi anagrafici alla burocrazia del Servizio contributi unificati e ridarla alle Commissioni comunali. Pertanto, in considerazione del fatto che vi sarebbe la possibilità di una immediata approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento, manteniamo il nostro emendamento.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero far presente al senatore Samaritani che istituzionalmente la costituzione del diritto alla prestazione è compito degli istituti previdenziali: quanto alle Commissioni, poi, noi abbiamo invitato i Prefetti a tenere pre-

sente che il loro parere è obbligatorio per il Servizio contributi unificati.

B I T O S S I . Ma le Commissioni sono state sciolte!

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Nessuno ha mai detto che sono state sciolte!

P R E S I D E N T E . Di fronte alla assicurazione del Governo che una disposizione ministeriale ha tassativamente imposto agli uffici dei contributi agricoli unificati di chiedere, per ogni caso di cancellazione o di aggiunta, il parere alle Commissioni comunali, la questione potrebbe anche essere risolta in sede di ordine del giorno.

B I T O S S I . La legge Bertinelli di fatto attribuiva quel compito al Servizio contributi, escludendo del tutto il parere delle Commissioni; e i Prefetti, giustamente, considerano non più esistenti le Commissioni stesse.

Come può oggi il Ministero del lavoro dire che le Commissioni esistono ancora, quando è proprio la legge Bertinelli che dovrebbe continuare a vivere per effetto del disegno di legge che discutiamo? Un ordine del giorno non può modificare una legge. Tanto più che se noi andiamo all'origine, il ricorso alla Corte costituzionale tendeva appunto ad escludere l'intervento vincolante delle Commissioni. Non si vede come, attraverso un ordine del giorno, si possa risolvere un problema di così grande importanza. Solo una legge *ad hoc* può ripristinare ciò che la legge Bertinelli ha soppresso.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Senatore Bitossi, mi consenta di citare dalla circolare n. 23, che il Ministero del lavoro ha diramato in data 24 ottobre 1964 ai Prefetti, al Servizio contributi e agli altri enti interessati.

La circolare esordisce: « Sono stati sollevati da più parti quesiti in ordine alla competenza ed ai compiti delle Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75 ». Seguono varie considerazioni e, ad un certo punto, è detto: « È chiaro che, in base a tale ultima disciplina, l'intervento delle Commissioni comunali si configura sotto il profilo di un parere così detto obbligatorio, di un parere cioè che il Servizio è obbligato a richiedere... ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, sono prorogate sino alla fine dell'annata agraria 1966-67.

(*È approvato*).

È stato presentato, dai senatori Samaritani ed altri, un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 1, il seguente articolo 1-*bis*:

« Per le nuove iscrizioni e le variazioni negli elenchi anagrafici provvedono, a seguito di domanda del lavoratore, le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75.

Le stesse Commissioni provvedono alla cancellazione quando accertino che l'interessato ha perduto il titolo di iscrizione agli elenchi ».

Chiedo ai proponenti se desiderano mantenere l'emendamento.

S A M A R I T A N I . L'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, recita al terzo e quarto comma: « Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore. Per le cancellazioni provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il titolo all'iscrizione in elenco, sentite le Commissioni eccetera ».

V A R A L D O . Ma non esclude il parere delle Commissioni.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non si può dire che la legge n. 322 abbia sciolto le Commissioni.

P R E S I D E N T E . Nell'articolo 1, quarto comma, della legge n. 322 è detto: « Per le cancellazioni provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il titolo all'iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 ».

S A M A R I T A N I . Ma a proposito delle variazioni e delle nuove iscrizioni non si parla di Commissioni. Per questo insisto sull'emendamento.

P E Z Z I N I . Vorrei anzitutto premettere, perchè sia a conoscenza dei componenti della Commissione, che il problema posto con la presentazione di questo emendamento è stato sollevato anche in seno alla XIII Commissione della Camera, in modo piuttosto ampio, ad iniziativa del deputato Mango. In quella sede sono stati presentati emendamenti analoghi a questo, ma la Commissione, dopo ampia discussione, ha approvato il disegno di legge senza modificazioni.

Ora, noi possiamo essere d'avviso contrario alla Camera; però, se si prende in considerazione l'emendamento proposto, allora non vi sarebbe alcun motivo per non eliminare anche le altre imperfezioni del disegno di legge. Bisognerebbe quanto meno togliere certe incongruenze; ad esempio, il riferimento al dolo. Pertanto mi riservo di proporre che all'articolo 3 si sopprimano le parole « al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio ».

Io vorrei, insomma, ricondurre questo disegno di legge alle sue giuste proporzioni, perchè si tratta di un provvedimento provvisorio, direi di un rattoppo a un vestito sdrucito. Non c'è bisogno però, allora, che le disposizioni della legge n. 322 vengano prorogate per tre anni. Affermiamo con un ordine del giorno che il Governo è impegnato a provvedere ad una nuova regolamentazione della materia entro un periodo inferiore ad un anno.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei pregare vivamente il senatore Pezzini di non insistere su questo punto, perche si tratta di materia che non è possibile riordinare in pochi mesi.

P E Z Z I N I . È una situazione grave che noi andiamo a consolidare, grave anche dal punto di vista finanziario.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se la Commissione me lo consente, vorrei dire che la situazione delle province considerate dal provvedimento non è l'ultimo elemento dell'urgenza del provvedimento stesso. Se la congiuntura economica non avesse avuto l'aspetto che conosciamo, una soluzione diversa sarebbe non dico venuta dai fatti, ma sarebbe stata certamente molto più semplice. Noi confidiamo che certe condizioni che auspicavamo si riproducano, ma bisogna dare tempo al tempo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Samaritani insiste sull'articolo 1-*bis*?

S A M A R I T A N I . Insisto.

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non posso accettare l'emendamento per le ragioni d'urgenza che ho detto prima.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1-*bis* presentato dai senatori Samaritani ed altri.

(*Non è approvato*).

Art. 2.

Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, dovuti nelle province

nelle quali, sino al 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento presuntivo di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, il datore di lavoro ed il concedente sono tenuti, a decorrere dall'anno agrario 1964-65 e sino alla fine dell'anno agrario 1966-67, a presentare:

a) denuncia dei braccianti avventizi e dei compartecipanti individuali impiegati nel corso di ciascun trimestre, indicante le generalità di ciascun lavoratore ed il numero di giornate da questi prestate;

b) denuncia dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascun membro del nucleo familiare ed il numero di giornate di lavoro prestate, nel corso dell'anno, da ciascun componente il nucleo medesimo;

c) denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica cui il fondo è stato concesso, indicante le generalità di ciascuno.

Le denunce di cui al precedente comma debbono essere compilate su apposito modulo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e presentate all'Ufficio contributi agricoli unificati competente per territorio:

entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre, se si riferiscono a braccianti avventizi ed a compartecipanti individuali;

entro 30 giorni dalla stipula del contratto di compartecipazione per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare dei compartecipanti o dei piccoli coloni; entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno agrario per quanto riguarda il numero delle giornate lavorate da attribuire a ciascun componente il nucleo medesimo;

entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto se si riferiscono a salariati fissi od a mezzadri o coloni.

Ai fini dell'accertamento dei contributi di cui al primo comma, dovuti per gli anni agrari antecedenti al 1964-65, non ancora definitivamente accertati o comunque non riscossi, i datori di lavoro ed i concedenti delle province indicate nel comma stesso, sono tenuti a presentare, su richiesta dell'Ente impositore, denuncia delle giornate lavorative complessivamente impiegate in ciascun anno agrario, indicando quelle prestate da braccianti e compartecipanti individuali e quelle prestate da compartecipanti familiari e piccoli coloni, nonchè denuncia dei salariati fissi e dei membri della famiglia mezzadrile e colonica. Tali denunce debbono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

(*È approvato*).

Art. 3.

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denunce di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi medesimi.

Nelle contravvenzioni previste dal presente articolo, il contravventore prima della apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione alla Commissione centrale, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, la quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita dal primo comma del presente articolo.

Qualora sia dovuta la somma aggiuntiva di cui al secondo comma, la Commissione può anche ridurre l'importo di essa.

La deliberazione della Commissione è notificata al contravventore con fissazione del termine per il pagamento degli importi determinati ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo; se il pagamento non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento penale.

P E Z Z I N I . Io desidererei che dagli atti risultasse che la Commissione non ha potuto non rilevare l'incongruenza dell'introduzione del concetto di dolo in campo contravvenzionale. Riconoscendo tuttavia l'urgenza del provvedimento e ritenendo valida la dichiarazione fatta precedentemente dal Sottosegretario, non insisto nel proporre emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nei confronti dei datori di lavoro e dei concedenti i quali, essendo tenuti ad effettuare dichiarazione dell'impiego effettivo di manodopera agricola in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, n. 59, omettano o rifiutino le dichiarazioni stesse o le rilascino non veritiere.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 gennaio 1948, n. 59.

(*È approvato*).

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro il quale, a tale scopo, può avvalersi, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dagli altri Istituti previdenziali interessati.

(*È approvato*).

I senatori Fiore e Macaggi propongono il seguente ordine del giorno:

« La Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, discutendo il disegno di legge n. 903,

considerato:

a) la necessità di procedere con la massima urgenza alla riorganizzazione di tutta la materia relativa alla previdenza dei braccianti agricoli ed alle modalità di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro agricolo;

b) l'opportunità che il Governo, nell'esame della materia, si avvalga della collaborazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

impegna il Governo:

1) ad elaborare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre l'annata agraria 1965-66 un disegno di legge inteso a regolamentare l'avviamento al lavoro della manodopera in agricoltura; a stabilire le modalità per l'accertamento, ai fini della posizione assicurativa e previdenziale, dei braccianti agricoli, dei salariati fissi, dei compartecipanti coloni e mezzadri impropri comunque denominati; a parificare il trattamento previdenziale dei braccianti agricoli con quello degli altri lavoratori; a determinare le norme per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro agricolo;

2) ad avvalersi, nell'elaborare le proposte di cui sopra, della collaborazione di una Commissione consultiva nella quale siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

F E N O A L T E A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'accetto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Fiore e Macaggi, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari